


Stefano Bergagnin – Barbara Pareschi

# DVR

## PROCEDURE STANDARDIZZATE

### STUDI PROFESSIONALI



#### SOFTWARE INCLUSO

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNO STUDIO PROFESSIONALE  
MEDIANTE PROCEDURA STANDARDIZZATA

**Glossario** (principali termini tecnico-normativi), **F.A.Q.** (domande e risposte sui principali argomenti),  
**Test iniziale** (verifica della formazione di base), **Test finale** (verifica dei concetti analizzati)



The GRAFILL logo, featuring a stylized 'G' with a cloud icon and the text 'GRAFILL'.

Stefano Bergagnin, Barbara Pareschi

**DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE – STUDI PROFESSIONALI**

ISBN 13 978-88-8207-524-8

EAN 9 788882 075248

Manuali, 142

Prima edizione, giugno 2013

Bergagnin, Stefano <1961->

DVR, procedure standardizzate : studi professionali

/ Stefano Bergagnin, Barbara Pareschi. – Palermo : Grafill, 2013.

(Manuali ; 142)

ISBN 978-88-8207-524-8

1. Lavoratori degli studi professionali – Infortuni – Prevenzioni.

I. Pareschi, Barbara <1972->.

363.11 CDD-22

SBN Pal0256131

*CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"*

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di giugno 2013

presso **Tipolitografia Luxograph S.r.l.** Piazza Bartolomeo Da Messina, 2/e – 90142 Palermo

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge.

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## SOMMARIO

<b>1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA</b>		
<b>SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	p.	7
1.1. Dalla “626” al Testo Unico, alla Legge n. 228/2012: origine delle “procedure standardizzate” .....	”	7
1.2. L’obbligo di valutazione dei rischi e l’obbligo di documentare l’avvenuta valutazione .....	”	8
<b>2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA</b>		
<b>NEGLI STUDI PROFESSIONALI</b> .....	”	16
2.1. Definizioni: DVR, DDL, RSPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze .....	”	16
2.2. Datore di lavoro .....	”	18
2.3. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori .....	”	24
2.4. Quando il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP .....	”	27
2.5. Il medico competente .....	”	28
2.6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .....	”	32
2.7. Gli addetti alle emergenze .....	”	35
2.8. L’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori .....	”	39
<b>3. I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI</b>		
<b>NEGLI STUDI PROFESSIONALI</b> .....	”	41
3.1. Breve introduzione ai principali rischi negli studi professionali .....	”	41
3.2. Videoterminali .....	”	42
3.3. Rischio elettrico .....	”	56
3.4. Movimentazione manuale dei carichi .....	”	65
3.5. Rischio incendio .....	”	74
3.6. Stress lavoro correlato .....	”	83
3.7. Rischio da agenti chimici .....	”	91
3.8. Il rischio per le lavoratrici madri .....	”	102
<b>4. LE PROCEDURE STANDARDIZZATE</b>		
<b>PER IL DVR NEGLI STUDI PROFESSIONALI</b> .....	”	113
4.1. Come gestire il documento standardizzato .....	”	113

4.2.	<b>PASSO 1</b> (Gli approfondimenti da inserire nella parte generale) .....	p.	118
4.2.	<b>PASSO 2</b> (Gli approfondimenti da inserire nella parte relativa all'identificazione dei rischi).....	"	123
4.3.	<b>PASSO 3</b> (Approfondimenti in merito alla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate) .....	"	138
4.4.	<b>PASSO 4</b> (Approfondimenti in merito alla definizione del programma di miglioramento).....	"	144
5.	<b>ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNO STUDIO PROFESSIONALE MEDIANTE PROCEDURA STANDARDIZZATA</b> .....	"	147
6.	<b>INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO</b> .....	"	179
6.1.	Introduzione .....	"	179
6.2.	Requisiti minimi hardware e software .....	"	179
6.3.	Download del software e richiesta della password di attivazione .....	"	179
6.4.	Installazione e attivazione del software .....	"	180

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si sono registrati diversi interventi della Commissione Europea e della Corte di Giustizia Europea in merito agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, a seguito del recepimento della direttiva 89/391/CE concernente le “*misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Ricordiamo tra questi la condanna della Corte di Giustizia Europea del 7 febbraio 2002 (causa C-5/00) nei confronti della Germania dove, analogamente a quanto previsto in Italia, era consentito autocertificare la valutazione dei rischi; considerata la prospettiva di subire le stesse conseguenze, questo precedente ha dato la spinta ad una revisione della nostra normativa.

Sullo stesso tema si rileva inoltre il parere motivato della Commissione Europea del 21 novembre 2012, in merito alle modalità di valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori nei luoghi di lavoro, che ha confermato la non conformità del provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 89/391/CE.

L’iter che ha portato alla modifica della nostra normativa, dopo alcune proroghe, finalmente si è concluso con l’abolizione della prassi dell’autocertificazione quale modalità per la redazione (o meglio non redazione) del documento di valutazione dei rischi, a partire dal 1 giugno 2013, come disposto dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e successivamente chiarito nella nota del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013.

Precedentemente il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012) aveva recepito la procedura standardizzata quale modalità per la redazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo.

In relazione all’opportunità, offerta dal legislatore ai datori di lavoro delle aziende di piccole dimensioni, di avvalersi della procedura introdotta dalla Commissione Consultiva Permanente, il presente manuale costituisce una guida per la redazione del documento di valutazione dei rischi mediante le suddette “*procedure standardizzate*” che, ricordiamo, sono utilizzabili soltanto nelle aziende di piccole dimensioni, fino ad un massimo di 50 addetti occupati.

La presente pubblicazione si rivolge in particolare a tutti coloro, datori di lavoro, RSPP e consulenti che, occupandosi di sicurezza nei luoghi di lavoro degli studi professionali, si trovano ad optare per tale soluzione per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Pur avendo le procedure standardizzate lo scopo di rendere più semplice la redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligo previsto dal Testo Unico a carico di tutti i datori di lavoro, riteniamo che una guida alla compilazione del DVR sia utile per un corretto adempimento dell’obbligo di legge in questione, soprattutto per i titolari degli studi professionali che non hanno una specifica esperienza nell’ambito della sicurezza del lavoro.

Il manuale si articola in una prima parte relativa all'inquadramento normativo e alla genesi di questo particolare atto legislativo che fornisce lo strumento delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Viene in seguito analizzato il tema dell'organizzazione della sicurezza, per fornire, a coloro che si avvarranno dei contenuti di questa pubblicazione, i necessari strumenti per identificare le figure obbligatorie che secondo la normativa vigente devono essere presenti in tutti i luoghi di lavoro, compresi quindi anche gli studi professionali, e la formazione che agli stessi deve essere garantita per essere in regola.

Dopo una breve descrizione dei principali rischi presenti negli ambienti di lavoro di tale tipologia vengono infine introdotte le procedure standardizzate e le indicazioni per la corretta compilazione.

Il manuale si conclude con un esempio completo di documento di valutazione dei rischi redatto con l'utilizzo delle procedure standardizzate, riferito ad un luogo di lavoro costituito dalla sede di un generico studio professionale.

L'esempio, riferito agli studi professionali, viene proposto in forma completa, immaginando i potenziali pericoli e rischi presenti in questo ambiente di lavoro.

## CAPITOLO 1

**EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA  
SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI****1.1. Dalla “626” al Testo Unico, alla Legge n. 228/2012: origine delle “procedure standardizzate”**

Il principale motivo dell’abolizione della prassi dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e della contestuale pubblicazione delle procedure standardizzate per la redazione del documento semplificato ha la sua origine direttamente nel testo della direttiva quadro europea sulla sicurezza, la 89/391/CE del 12 luglio 1989.

La direttiva prevede infatti due obblighi distinti: quello di effettuare una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, recepito dalla disposizione dell’articolo 28 del nostro Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, e quello di trasferire in un documento la valutazione dei rischi. Quest’ultimo non è stato completamente adempiuto, a causa della pratica dell’autocertificazione di avvenuta valutazione, consentita nel nostro ordinamento.

Di seguito si riportano i riferimenti contenuti nel testo dell’articolo 9 della direttiva quadro:

1. Il datore di lavoro deve:

a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; [...]

L’evidenza che tale valutazione debba prendere la forma di un documento è riscontrabile nella disposizione del paragrafo successivo che si riporta:

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla **compilazione dei documenti** previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) [...]

Alla luce di queste indicazioni risultano pertanto evidenti le carenze contenute dapprima nell’originario provvedimento di recepimento della direttiva, il D.Lgs. n. 626/1994, che prevedeva, per i datori di lavoro delle aziende fino a 10 addetti, la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione, e, in un secondo momento, nel D.Lgs. n. 81/2008.

Il vigente riferimento normativo è contenuto nel comma 5 dell’articolo 29 del Testo Unico, di seguito riportato:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 (*n.d.r., poi prorogato fino al 31 maggio 2013*), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) nonché *g*).

Su questo tema della valutazione dei rischi la Commissione Europea già in passato si era espressa in merito al fatto che l'inosservanza anche di uno solo di questi due requisiti, nello specifico del nostro ordinamento quello di disporre del documento di valutazione dei rischi, configura una violazione del diritto dell'UE (il già citato articolo 9 della direttiva quadro).

Quindi possiamo tranquillamente affermare che la direttiva europea quadro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non lascia spazio ad interpretazioni in merito all'obbligo per il datore di lavoro di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, e al conseguente obbligo di redazione del relativo documento che ne comprovi l'avvenuta valutazione.

**Il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012 ha finalmente introdotto le **procedure standardizzate quale modalità per la redazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo.

In questo modo è stato colmato il vuoto normativo che consentiva ai datori di lavoro di evitare la redazione della valutazione documentale, avvalendosi dell'opportunità di autocertificare (solo fino al 31 maggio 2013, come chiarito nella successiva Legge n. 228/2012).

Questo documento, approvato dalla Commissione Consultiva Permanente, organo istituito dal D.Lgs. n. 81/2008, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro le cui aziende occupano fino a 10 dipendenti (ma utilizzabile, in base all'articolo 29 comma 6 dello stesso Testo Unico, anche dalle aziende fino a 50 dipendenti) al fine di:

- individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
- elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il presente manuale approfondisce questi temi, fornendo specifici strumenti per il conseguimento dei due obiettivi appena evidenziati, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro costituiti presso gli studi professionali, al fine di permettere, ai soggetti che operano per la scelta di utilizzare le procedure standardizzate, di adempiere correttamente agli obblighi di legge connessi alla valutazione di tutti i rischi presenti nei propri ambienti di lavoro.

## 1.2. L'obbligo di valutazione dei rischi e l'obbligo di documentare l'avvenuta valutazione

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i datori di lavoro numerosi obblighi, chiaramente elencati negli articoli 15, sotto forma di misure generali di tutela, 17 (obblighi non delegabili) e 28.

Tra le misure generali di tutela dell'articolo 15 troviamo innanzitutto, e non a caso è indicata per prima nell'elenco, la "*valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza*". È evidente che questo adempimento risulta di estrema importanza e senza dubbio indispensabile per poter pro-



grammare e mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questa prima azione di tutela prevede infatti una completa valutazione della situazione presente nel luogo di lavoro, che rappresenti un quadro generale dello stato dell'azienda avente come tema la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

L'importanza di questo primo passo è confermata anche dal successivo articolo 17 del Testo Unico che determina la non delegabilità di tale attività, introducendo inoltre per la prima volta nel testo un chiaro riferimento alla documentazione che comprovi tale operazione.

### **1.2.1. *Non delegabilità della valutazione dei rischi***

La valutazione dei rischi, e di conseguenza il relativo documento, deve tenere in considerazione tutti i rischi che si possono presentare nei luoghi di lavoro oggetto dell'analisi, come previsto dall'articolo 28 comma 1 del Testo Unico.

Nel testo della normativa non compare un elenco completo dei possibili rischi presenti negli ambienti di lavoro, vi sono tuttavia dei riferimenti a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, vengono citati il rischio da stress lavoro-correlato e i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza; infine viene fatto specifico riferimento alle differenze di genere, all'età dei lavoratori e alla provenienza da altri paesi, ed ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale con un chiaro riferimento al mantenimento di un giusto livello di tutela per i lavoratori cosiddetti "atipici". In definitiva si può dire che il legislatore abbia preferito evidenziare nel testo alcune tipologie di rischio particolari, mentre non ha menzionato i principali e più diffusi rischi, probabilmente ritenendoli più evidenti e conosciuti. Si consideri comunque che anche un elenco molto dettagliato non sarebbe stato esaustivo perché le tipologie sono numerosissime in relazione alla diversità ed eterogeneità dei pericoli presenti in tutti i luoghi di lavoro.

Nei capitoli successivi verrà dato largo spazio ai rischi presenti negli studi professionali, da quelli più comuni, come il rischio elettrico o il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, a quelli più specifici delle attività di ufficio come il rischio derivante dall'utilizzo delle postazioni con videoterminale e i rischi derivanti dalle posture.

#### **Articolo 17 – *Obblighi del datore di lavoro non delegabili***

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) [...].

### **1.2.2. *Oggetto della valutazione dei rischi***

Il comma 2 dell'articolo 28 del Testo Unico entra nel merito dei contenuti che devono essere trattati nel documento di valutazione dei rischi.

Viene evidenziato infatti che il documento deve contenere innanzitutto una relazione che evidenzi tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro in cui essi prestano la propria attività. A tal proposito il legislatore lascia al datore di lavoro la libertà di scelta dei criteri per la redazione del documento in questione, che quindi risulta fortemente

caratterizzato da elementi soggettivi. Viene inoltre evidenziato che tali criteri devono garantire semplicità, brevità e comprensibilità del documento, garantendone sia la completezza ma anche l' idoneità ad essere uno strumento con funzione operativa di pianificazione degli interventi necessari ai fini della prevenzione.

A tal proposito rileviamo che le nuove procedure standardizzate in alcuni casi, tra i quali rientra senza dubbio quello degli studi professionali, non rispetta pienamente questo criterio, essendo queste comprensive di numerose situazioni di rischio che non sempre sono presenti negli ambienti di lavoro oggetto del manuale, pur prevedendo la possibilità di escluderle se non pertinenti. In altre parole, in teoria le procedure standardizzate possono essere scelte come strumento per la redazione del documento di valutazione dei rischi negli studi professionali, ma è possibile avvalersi di sistemi ulteriormente semplificativi.

L'obiettivo del manuale è quello di rendere le procedure, che possono risultare ai profani della materia alquanto macchinose, il più possibile gestibili tramite una serie di indicazioni che consentano la loro compilazione “*guidata*”.

Analizzando gli altri obblighi riguardanti il documento di valutazione contenuti nel comma 2, notiamo che esso deve contenere, oltre alle informazioni sui rischi presenti, anche le seguenti indicazioni:

- le misure di prevenzione e protezione già in dotazione nei luoghi di lavoro;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati;
- il programma per garantire il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per attuare tale miglioramento e l'identificazione dei soggetti aziendali coinvolti.

Sempre nel comma 2 troviamo anche un riferimento all'obbligo che il documento contenga una descrizione di quella che potremo indicare come l'organizzazione aziendale della sicurezza. Infatti alle lettere *e)* ed *f)* viene richiesta l'identificazione delle seguenti figure:

- responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o in sua assenza del rappresentante territoriale (RLST);
- medico competente (se nominato).

Devono inoltre essere indicate le mansioni che espongono i lavoratori ad eventuali rischi che richiedono particolare capacità, esperienza e formazione.

Sia le procedure standardizzate che i più diffusi metodi di redazione del documento di valutazione dei rischi prevedono che tali informazioni siano riportate nella parte iniziale del documento, insieme alla descrizione dell'attività, sotto l'aspetto di un vero e proprio organigramma dell'organizzazione della sicurezza.

Il Testo Unico, nei vari titoli che seguono l'articolazione del decreto, prevede ulteriori documenti di valutazione del rischio, cosiddetti di approfondimento in merito a tipologie di rischio particolari. Alcuni esempi sono: la valutazione del rischio derivante da agenti chimici, la valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici), la valutazione del rischio biologico, ecc..

Il comma 3 dell'articolo 28 fa proprio riferimento all'obbligo di rispettare le modalità di redazione di questi approfondimenti.

Le procedure standardizzate prevedono uno spazio anche per l'analisi dei suddetti rischi. Si tenga presente che nel caso degli studi professionali è molto raro imbattersi in tipologie di rischio per le quali il Testo Unico prevede tali approfondimenti e pertanto la compilazione di questa parte, come evidenziato nei paragrafi successivi, risulterà estremamente semplice.

### 1.2.3. Estratto del D.Lgs. n. 81/2008

#### Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

#### **1.2.4. Come comportarsi in caso di costituzione di nuova impresa o società**

La normativa fornisce indicazioni precise in merito a tale fattispecie, stabilendo una precisa scadenza temporale per predisporre le documentazioni obbligatorie di valutazione dei rischi.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 28 stabilisce infatti che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e successivamente, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, ad elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi.

In pratica il datore di lavoro è obbligato a valutare immediatamente gli eventuali rischi presenti, identificandoli e quantificandoli contestualmente all'inizio dell'attività, al fine di tutelare i lavoratori fin dal primo momento in cui questi svolgeranno le proprie mansioni presso i luoghi di lavoro interessati. La formalizzazione dell'avvenuta valutazione potrà invece avvenire entro 90 giorni dalla stessa data.

In riferimento invece alle intervenute variazioni relative all'attività aziendale il legislatore italiano ha specificatamente stabilito all'articolo 29 comma 3 che il tempo a disposizione del datore di lavoro per la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi non superi i trenta giorni dall'avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per il documento originario.

Le situazioni foriere dell'obbligo di aggiornamento sono le seguenti:

- modifiche del processo produttivo (ad esempio cambio dell'attività, acquisto di macchinari o attrezzature nuovi, ecc.);
- modifiche dell'organizzazione del lavoro (ad esempio istituzione di turno di notte);
- evoluzione della tecnica (di scarsa se non impossibile applicazione);
- qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

#### **Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi**

3-*bis*. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

#### **1.2.5. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

L'articolo 29 del Testo Unico definisce i soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi; oltre al datore di lavoro, che rimane il responsabile dell'effettuazione della valutazione e dell'elaborazione del relativo documento, vengono coinvolti anche il RSPP e il medico competente (se presente), il primo per gli aspetti legati alla sicurezza, il secondo per le tematiche inerenti alla salute dei lavoratori. Questa scelta è motivabile per le competenze sulle tematiche legate alla sicurezza e alla salute, in possesso di questi soggetti, sicuramente superiori a quelle del datore di lavoro.

Come per altri aspetti inerenti la salute e la sicurezza anche per questa attività è previsto che venga preventivamente consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o eletto dai lavoratori stessi, situazione molto frequente negli studi professionali, e non essendo ancora diffusa la figura del rappresentante territoriale in questo comparto lavorativo, si consiglia di coinvolgere comunque i lavoratori presenti.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere soggetto a rielaborazione nei casi riportati nel comma 3 dell'articolo 29:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- in relazione al gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Prendendo in esame l'oggetto del manuale, i luoghi di lavoro degli studi professionali, si ha un'elevata probabilità di escludere casi come quelli indicati al primo e al terzo punto. È più probabile che si verifichino le altre situazioni elencate.

Per esempio potrebbe accadere che:

- sia presente una lavoratrice *part-time* (utilizza il videoterminale per meno di 20 ore a settimana, quindi non videoterminalista);
- alla lavoratrice viene proposto un orario a tempo pieno;
- la lavoratrice accetta;
- la lavoratrice diventa videoterminalista poiché utilizza il videoterminale per più di 20 ore settimanali.

In tal caso la valutazione del rischio va rielaborata evidenziando la presenza della lavoratrice videoterminalista, per la quale andranno adottate le misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza, come la sorveglianza sanitaria, precedentemente non previste.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento va effettuata anche dopo infortuni significativi. Oggi tuttavia non è ancora dato sapere con quale criterio sia possibile classificare un infortunio come "*significativo*". A riguardo nel Testo Unico non troviamo alcun riferimento e al momento in cui si scrive non sono state pubblicate circolari di chiarimento. La valutazione deve pertanto essere necessariamente soggettiva.

Se ci caliamo per un momento nella realtà dello studio professionale possiamo pensare che non sia necessario classificare come "*significativo*" l'infortunio derivante da un taglio rimediato con un tagliacarte o con un *cutter* durante la normale attività impiegatizia.

Diversamente non v'è dubbio che una caduta di un lavoratore da una scala durante il recupero o l'archiviazione di una pratica, se dovesse superare una prognosi di 30-40 giorni, possa essere classificato come "*significativo*".

Ecco che in tal caso si rende necessario l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi tramite l'analisi della causa dell'infortunio (scala non a norma? Scala posizionata nel modo sbagliato? Distrazione del lavoratore? Ecc.) e l'identificazione delle misure necessarie (acquisto di una nuova scaletta a norma, maggiore formazione del lavoratore/lavoratrice, presenza di un operatore a terra a sostegno della scala, ecc.).

Infine, anche l'esito della sorveglianza sanitaria può divenire causa di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi se i risultati, a cura del medico competente, evidenziano peggioramenti dello stato di salute di uno o più lavoratori correlabili alle mansioni svolte. Per esempio se il medico competente evidenziasse un disturbo della vista di un videoterminalista diverrebbe necessario analizzare la postazione del lavoratore per identificare eventuali cause, evidenziando i contenuti di questa indagine (insufficiente illuminazione, posizione dello schermo, abbagliamenti, ecc.), e le misure necessarie per migliorare la postazione di lavoro.

Il legislatore, per concludere la revisione del documento, concede un tempo massimo di trenta giorni, dal momento in cui la causa motivo della revisione si è manifestata.

Per la redazione del documento di valutazione dei rischi l'articolo 29 prevede che il datore di lavoro, qualora in azienda non siano presenti più di 10 addetti, effettui la redazione del documento di valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate. Tale opportunità viene offerta (vedi comma 6) anche ai datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

È fortemente probabile che la maggior parte degli studi professionali rientrino entro questo limite numerico e pertanto possano avvalersi della possibilità di utilizzare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Si noti che in realtà il comma 5 dell'articolo 29 sembrerebbe prevedere che tale prassi venga applicata di default. Tuttavia risulterebbe molto difficile ritenere l'imprenditore che abbia prodotto una valutazione dei rischi completa, approfondita e soprattutto non redatta secondo il modello imposto dal legislatore, perseguibile per non avere utilizzato le procedure standardizzate.

Dalla possibilità di impiegare tali procedure risultano escluse, sempre secondo il comma 5 dell'articolo 29, le aziende in cui sono presenti le seguenti situazioni:

- aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti ex D.P.R. n. 334/1999;
- centrali idroelettriche;
- impianti con presenza di radiazioni ionizzanti;
- attività di estrazione con almeno 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private.

### 1.2.6. Estratto del D.Lgs. n. 81/2008 e relative sanzioni

#### Articolo 29 – *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

**Sanzioni:** il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro – articolo 55, comma 1, lettera a).

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

**Sanzioni:** il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro – articolo 55, comma 1, lettera a).

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) nonché *g*).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

*6-bis.* Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a*) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*);
- b*) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

### 2.1. Definizioni: DVR, DDL, RSPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze

Di seguito vengono analizzate le definizioni di valutazione dei rischi e dei principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e salute in azienda, tratte dal testo del D.Lgs. n. 81/2008, e vengono esaminati alcuni aspetti sui quali le stesse definizioni pongono l'accento.

#### 2.1.1. Documento di valutazione dei rischi

Del documento di valutazione dei rischi (DVR), la cui genesi e il cui contenuto sono stati ampiamente trattati nel precedente capitolo, è presente una precisa ed esauriente definizione nel comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 in corrispondenza della lettera g). Di seguito viene riportato lo stralcio della normativa in questione:

g) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

È necessario porre l'attenzione su alcuni aspetti che la definizione mette in risalto e dei quali il datore di lavoro, insieme al responsabile del servizio prevenzione e protezione e al medico competente (se presente), dovranno tenere conto nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Innanzitutto è evidente che l'analisi e il conseguente documento devono prendere in considerazione tutti i rischi che si potrebbero manifestare all'interno del luogo di lavoro oggetto della valutazione. È chiaro che, essendo ogni luogo di lavoro diverso dagli altri, non è sufficiente basarsi unicamente sui principali rischi come quelli che anche in questo documento sono evidenziati e approfonditi (vedi capitoli successivi), ma è necessario fare un'accurata indagine per valutare la presenza di altre tipologie di rischio. La personalizzazione della valutazione è indispensabile, come ampiamente evidenziato dalla stessa normativa.

Lo scopo della relazione di valutazione dei rischi è quello di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di consentire l'elaborazione di un documento programmatico che contenga indicazioni in merito alle misure necessarie per garantire nel tempo il miglioramento (o quanto meno il mantenimento) di sufficienti livelli di salute e sicurezza.

Appare quindi chiaro che il DVR è una sorta di "fotografia" dell'azienda che non costituisce il punto di arrivo ma, per quanto riguarda la gestione della sicurezza, la base di partenza per definire le necessarie misure di prevenzione e protezione e i programmi delle misure per il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.



In conclusione si può dire che il documento di valutazione dei rischi è un documento vivo, in continua evoluzione che richiede periodici aggiornamenti e revisioni al fine di mantenere sempre sotto controllo la situazione aziendale in tema di salute e sicurezza.

### **2.1.2. Datore di lavoro**

La definizione di datore di lavoro che troviamo all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre a chiarire che egli è il titolare del rapporto contrattuale con i lavoratori, specifica molto bene le caratteristiche per l'identificazione di tale figura che, se in realtà di piccole dimensioni risulta facilmente definibile, nelle aziende di grandi dimensioni, pubbliche o private, può risultare difficilmente inquadrabile.

A tal proposito nella definizione dell'articolo 2 comma 1 lettera *b*) troviamo un riferimento illuminante alla responsabilità derivante dall'esercizio dei poteri decisionali e di spesa:

*b)* **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

### **2.1.3. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori (RSPP)**

La definizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che troviamo alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 del Testo Unico è la seguente:

*f)* **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

È una funzione che prevede requisiti obbligatori, una formazione scolastica minima e percorsi formativi specifici. Il suo ruolo, come appare evidente dalla definizione che ne fornisce la normativa, è di affiancamento e supporto del datore di lavoro nella gestione della sicurezza aziendale.

### **2.1.4. Medico competente**

Il medico competente è una figura fondamentale nell'organizzazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Partecipa attivamente alle attività di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, organizzando e attuando la sorveglianza sanitaria ove necessaria. La definizione che troviamo nell'articolo 2 del Testo Unico è la seguente:

h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

La definizione pone l'attenzione principalmente su due aspetti che caratterizzano il ruolo di questa figura: la collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

### **2.1.5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura che rappresenta l'insieme dei lavoratori dell'azienda in materia di salute e sicurezza. Viene designato o eletto dai lavoratori stessi, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali, e il suo ruolo è quello di rappresentanza e consultazione, in merito alle tematiche che riguardano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali; in altre parole su questi temi fa da tramite tra i colleghi lavoratori ed il datore di lavoro. Troviamo la definizione nel comma 2 del Testo Unico, di seguito riportata:

i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

### **2.1.6. Gli addetti alle emergenze**

La normativa vigente, pur essendo tali figure ripetutamente citate all'interno del testo del D.Lgs. n. 81/2008, non ne prevede una specifica definizione nell'articolato del Testo Unico.

Nel Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 vi è un'intera sezione riferita alla gestione delle emergenze, che definisce l'obbligo di garantire nei luoghi di lavoro di ogni azienda la presenza di:

- addetti al servizio di primo soccorso;
- addetti al servizio antincendio;
- addetti al servizio evacuazione in caso di emergenza.

Ciascuna di queste figure deve essere nominata dal datore di lavoro e seguire percorsi di formazione specifici.

## **2.2. Datore di lavoro**

Il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme di sicurezza contenute nel Testo Unico. Ha la maggior parte delle responsabilità in merito alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e per questo il D.Lgs. n. 81/2008 dedica a questa figura una larga parte delle norme contenute nel Titolo I del testo di legge.

In particolare ricordiamo le “misure generali di tutela” di cui all'articolo 15, le quali, anche se non specificatamente riferite al datore di lavoro, sono in stretta relazione con i successivi obblighi che gravano sul datore di lavoro.

I successivi articoli 17 e 18 infatti esplicitano gli obblighi per il datore di lavoro. In essi troviamo riferimenti a obblighi operativi, organizzativi, gestionali e documentali.

Tra i principali obblighi operativi è opportuno ricordare:

- valutare i rischi;
- adottare e aggiornare le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione ai rischi presenti;
- garantire l'informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro e ambienti di lavoro a norma.

Numerosi sono anche gli obblighi organizzativi e gestionali tra i quali:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- la nomina del Medico Competente ove previsto;
- le nomine degli addetti alle emergenze;
- la definizione di misure per regolare gli accessi alle aree aziendali, in particolare se pericolose;
- richiedere l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito alla maggior parte degli aspetti aziendali riguardanti la salute e la sicurezza.

Infine tra gli obblighi documentali:

- la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e di eventuali ulteriori documenti di valutazione dei rischi specifici (documenti di approfondimento per esempio sono necessari per il rischio rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, incendio, ecc.);
- la redazione del piano di emergenza;
- la redazione del DUVRI in caso di presenza di lavori in appalto;
- trasmettere le informazioni relative agli infortuni agli enti preposti;
- consegnare copia del DVR all'RLS per consultazione.

Tutti questi obblighi devono essere adempiuti dal datore di lavoro presso qualsiasi realtà lavorativa, dalle grandi aziende fino alle attività di dimensioni più piccole, tra le quali anche gli studi professionali. Anche in quest'ultimo caso, in cui i luoghi di lavoro spesso sono di ridotte dimensioni e caratterizzati da rischi limitati, il datore di lavoro è obbligato ad ottemperare a questi adempimenti.

Il principale scopo del presente manuale è quello di rendere tali obblighi facilmente comprensibili, attuabili e gestibili per una realtà particolare come gli studi professionali.

Ricordiamo infine un importante dovere a carico del datore di lavoro, quello di vigilare sull'operato dei propri sottoposti, come i preposti o gli eventuali dirigenti, chiaramente indicato nel comma 3-*bis* dell'articolo 18, al fine di ridurre il peso della propria responsabilità in relazione ad eventuali eventi infortunistici che dovessero accadere nei luoghi di lavoro di cui ha la disponibilità giuridica.

### **2.2.1. Estratto del D.Lgs. n. 81/2008 e relative sanzioni**

#### **Articolo 15 – Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
  - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### **Articolo 17 – *Obblighi del datore di lavoro non delegabili***

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

**Sanzioni:** ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f).

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Sanzioni:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.